



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 26 / 2005

AI SIGG. PREFETTI DI CAGLIARI, NUORO, ORISTANO, SASSARI

e, per conoscenza

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -Servizio Elettorale Regionale -Viale Trento, 69-  
09123 CAGLIARI

OGGETTO: Elezioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005 e Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2005. Competenza degli oneri.

Per le competenze degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate (art. 17, legge n. 136/1976). In caso di elezioni singole, le spese relative sono totalmente a carico delle Amministrazioni interessate. In caso di elezioni abbinate, le spese vengono ripartite tra gli Enti interessati alle consultazioni.

Fanno eccezione al citato principio e, pertanto, sono a carico dello Stato:

- talune spese del procedimento elettorale (spedizione delle tessere elettorali, delle cartoline avviso, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati);
- i materiali che vengono forniti a cura ed a spese del Ministero dell'interno (urne per la votazione, cassette o scatole per le schede autenticate, timbri per le sezioni elettorali, bollini e tenaglie per le chiusure di sicurezza, buste per le sezioni ospedaliere e per i luoghi di detenzione, cartoline-avviso).

E' opportuno precisare che l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, relativa a "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale", in deroga a quanto stabilito dal cennato articolo 17 della legge n. 136 del 1976 ha posto a carico della finanza pubblica i maggiori oneri scaturenti dalla legge in parola (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte dell'indennità di missione ai Presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine elettorali). Nella fattispecie, i predetti maggiori oneri nonché le spese concernenti gli adempimenti già di pertinenza statale sono a carico delle diverse

Amministrazioni statali e quindi dell'Erario.

Ai fini del rimborso degli oneri a carico dello Stato, i Comuni dovranno redigere apposito rendiconto con l'indicazione delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della citata legge n. 62 del 2002, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni (art. 15 D.L n. 8 del 1993).

Tale termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 22 novembre 2005.

Le spese di consueta competenza di codeste Sedi, nonché quelle derivanti dalla cennata legge n. 62/2002, faranno carico al capitolo 1312 del corrente esercizio.

Pertanto, si pregano codesti Uffici di segnalare, quanto prima, il fabbisogno necessario sia per gli oneri di codesta Sede, sia per gli oneri anticipati dagli Enti locali.

Per quanto attiene il contemporaneo svolgimento dei Referendum statali con il Referendum Regionale del 12 e 13 giugno 2005, si comunica che le spese derivanti da adempimenti comuni, ivi comprese i compensi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali, sono poste a carico dello Stato e della Regione in misura proporzionale al numero dei rispettivi referendum svolti (4/5 a carico Stato; 1/5 a carico Regione).

Le spese inerenti esclusivamente l'attuazione del referendum Regionale sono poste interamente a carico della Regione.

Il riparto tra Stato e Regione inizia dal giorno di affissione del manifesto di convocazione dei comizi del referendum regionale e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni stesse (12 luglio 2005).

I rendiconti delle spese, saranno inviati dai Comuni, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, direttamente alle Prefetture competenti per territorio. Ciascun rendiconto dovrà essere corredato da un prospetto riepilogativo contenente l'indicazione delle spese a carico dello Stato e quelle a carico della Regione.

Constatata la legittimità delle spese sostenute e rendicontate, l'Erario rimborserà agli Enti locali le spese di propria competenza. Le Prefetture comunicheranno alla Regione l'importo complessivo che dovrà rimborsare ai Comuni in base al riparto effettuato.

Si rammenta, infine, che non configurandosi la contestualità tra le elezioni provinciali e comunali dell'8 maggio con i referendum del 12 giugno, le spese sostenute, per le due diverse tipologie di consultazioni, ivi comprese quelle per lavoro straordinario dei dipendenti comunali, non formano oggetto di riparto tra le Amministrazioni interessate. Le contabilità dovranno, quindi, essere tenute debitamente separate.

Roma lì, 5 luglio 2005

IL DIRETTORE CENTRALE

(Bruschi)